

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 45/2012

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 36 DEL 31 GENNAIO 2011 CONCERNENTE LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 38, COMMA 2, 39, COMMA 3, 40, COMMA 3, 42, COMMA 3 E 191, COMMA 1, LETTERA D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ED AL REGOLAMENTO N. 33 DEL 10 MARZO 2010 CONCERNENTE L'ACCESSO E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE DI CUI AI TITOLI V, VI, XIV, XVI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.

Il presente documento reca lo schema di Provvedimento di modifica del Regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011 in materia di investimenti e di attività a copertura delle riserve tecniche del lavoro diretto e del Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010 in materia di accesso ed esercizio dell'attività di riassicurazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'Autorità entro il 16 giugno 2012 al seguente indirizzo di posta elettronica: provvedimentoinfrastrutture@isvap.it

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;

- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

17 maggio 2012

PROVVEDIMENTO N. DEL GIUGNO 2012 RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 36 DEL 31 GENNAIO 2011 CONCERNENTE LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 38, COMMA 2, 39, COMMA 3, 40, COMMA 3, 42, COMMA 3 E 191, COMMA 1, LETTERA D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ED AL REGOLAMENTO N. 33 DEL 10 MARZO 2010 CONCERNENTE L'ACCESSO E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE DI CUI AI TITOLI V, VI, XIV, XVI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE

L'articolo 42, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", ha demandato all'ISVAP l'emanazione di un regolamento che disciplini le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese di assicurazione possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38 comma 1 e 42 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche. Il comma 7 del medesimo articolo prevede che gli investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni di società esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.

La disposizione trae origine dalla necessità di attrarre capitali privati per la realizzazione di infrastrutture.

La possibilità per le imprese di assicurazione di investire nei menzionati attivi ai fini della copertura delle riserve tecniche, fatti salvi i principi generali della sicurezza, redditività e liquidità degli investimenti di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005, è in parte già ammessa dalle vigenti disposizioni di cui al Regolamento Isvap n. 36 del 31 gennaio 2011, nell'ambito delle diverse tipologie di strumenti finanziari (obbligazioni, azioni e OICR) in possesso dei requisiti richiesti, a prescindere dal settore di attività economica di riferimento.

Con riguardo agli attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture che oggi non risultano idonei ai fini della copertura delle riserve tecniche, l'Autorità, in attuazione della delega di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ne ha previsto un possibile utilizzo nell'ambito di determinati limiti e condizioni.

In particolare, pur considerando la necessità di coinvolgere capitali privati per lo sviluppo delle infrastrutture, l'Autorità ha, tuttavia, tenuto conto dell'esigenza che siano sempre garantiti i requisiti, richiesti dalla normativa di settore, della sicurezza, redditività e liquidità degli investimenti delle imprese di assicurazione.

A tal riguardo, nel definire nuove categorie di attivi e relativi limiti, l'Autorità ha tenuto conto del fatto che l'investimento nel settore delle infrastrutture ha le caratteristiche di impiego di lungo termine, con scarso livello di liquidità ed elevato profilo di rischio.

In tal senso, sono state apportate modifiche al Regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011 al fine di consentire l'utilizzo, ai fini della copertura delle riserve tecniche, delle obbligazioni o altri titoli di debito di cui all'articolo 157, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 (c.d. *project bond*), emessi dalle società di progetto di cui all'articolo 156 nonché da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto che operano nel settore delle infrastrutture sopra richiamate.

Tali attivi sono considerati ammissibili nella misura massima del 2% delle riserve tecniche da coprire in presenza delle seguenti condizioni:

a) che si tratti di titoli emessi da società soggette a certificazione di bilancio;

b) che le obbligazioni o gli altri titoli di debito emessi dalle predette imprese siano supportati dalle forme di garanzia previste all'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

Agli articoli 17 e 23 del Regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011 viene, pertanto, introdotta la nuova classe di attività "A1.2c)".

Tale classe di attività concorre con gli altri valori mobiliari non quotati al limite massimo del 10% delle riserve tecniche. Di conseguenza sono stati modificati gli articoli 21 e 27 del Regolamento Isvap n. 36 del 31 gennaio 2011.

Sulla base della vigente normativa, l'investimento in azioni di società esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture è consentito, con riguardo ai titoli negoziati in un mercato regolamentato o emessi da imprese il cui bilancio sia stato certificato da almeno tre anni, sia in via diretta, sia mediante l'acquisto di quote di OICR armonizzati che investono in tali imprese; l'investimento in titoli azionari che non posseggono tali requisiti è invece possibile mediante l'acquisto di quote di OICR aperti e/o di fondi chiusi di cui alla macroclasse A5) degli articoli 17 e 23 del Regolamento 36 del 31 gennaio 2011, che investono nei suddetti attivi.

A tal fine, con specifico riguardo ai fondi di cui alle classi A5.2a) e A5.2b), fermi restando i limiti massimi di utilizzo degli stessi (5% delle riserve tecniche), è stato ampliato il limite di concentrazione previsto in relazione al singolo fondo. Tale limite, attualmente fissato all'1% delle riserve tecniche da coprire, è esteso al 2% nel caso di OICR e di fondi chiusi che investono prevalentemente nel settore delle infrastrutture.

Gli articoli 17 e 23 del Regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011 vengono pertanto modificati anche nella parte relativa al limite di concentrazione previsto per i fondi della macroclasse A5).

Sono infine modificati i modelli 1 e 4 degli allegati 3 e 4 del Regolamento n. 36.

Le imprese utilizzeranno i nuovi modelli a partire dalla comunicazione relativa al quarto trimestre 2012.

Con riguardo, invece, agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto di cui all'articolo 42 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005, l'utilizzo, ai fini della copertura delle riserve tecniche, degli investimenti effettuati nel settore delle infrastrutture non trova esplicite limitazioni nelle vigenti disposizioni, se non nei criteri generali previsti al Titolo II del Regolamento n. 33 del 10 maggio 2010.

---000---

Inoltre, anche tenuto conto di quanto previsto dall'*Insurance Core Principle* n. 15 della IAIS, nell'ambito dei principi di "sicurezza e *risk assessability* degli investimenti", sono state integrate le disposizioni di cui alla Parte II - Titolo II, "*Sistema dei controlli interni e gestione dei rischi sugli investimenti*" del Regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011, al fine di prevedere che le imprese di assicurazione:

- non facciano esclusivamente affidamento, nella valutazione del rischio di credito, sullo strumento del *rating*, dovendo invece condurre autonome valutazioni ai fini di una puntuale analisi dell'esposizione a tale tipologia di rischio;

- analizzino la rischiosità dei propri investimenti anche attraverso l'analisi dell'esposizione agli investimenti sottostanti gli strumenti finanziari utilizzati e dei gestori dei fondi (c.d. *look through*);
- limitino l'investimento ai soli attivi per i quali sia possibile identificare, misurare, monitorare e gestire i relativi rischi.

I suddetti principi sono stati recepiti mediante inserimento di tre nuovi commi alla fine dell'articolo 11 (*Sistema di gestione dei rischi di investimento*) del Regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011.

---000---

Il Regolamento n. 36 viene altresì integrato per accogliere la disposizione attualmente contenuta all'articolo 6, comma 5 del Regolamento n. 28, in base alla quale, indipendentemente dall'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo Regolamento, i titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale sono iscritti nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche per un importo pari a zero.

E' altresì inserita una nuova disposizione concernente i titoli emessi da Stati dell'Unione Europea che abbiano avviato una procedura di ristrutturazione del debito, per i quali è previsto che gli stessi siano iscritti nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche per un importo pari al loro presumibile valore di recupero.

Tali disposizioni sono aggiunte mediante l'inserimento di due nuovi commi all'articolo 28 (Criteri generali) del Regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011.

Entrambe le suddette disposizioni sono coerentemente introdotte all'articolo 67 (*Criteri di valutazione*) del Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010 in materia di accesso ed esercizio dell'attività di riassicurazione.

PROVVEDIMENTO N. DEL GIUGNO 2012

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 36 DEL 31 GENNAIO 2011 CONCERNENTE LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 38, COMMA 2, 39, COMMA 3, 40, COMMA 3, 42, COMMA 3 E 191, COMMA 1, LETTERA D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ED AL REGOLAMENTO N. 33 DEL 10 MARZO 2010 CONCERNENTE L'ACCESSO E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE DI CUI AI TITOLI V, VI, XIV, XVI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO l'articolo 42, commi 6 e 7 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

VISTO l'articolo 41 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e, in particolare, gli articoli 11, 17, 21, 23, 27, 28 e gli allegati nn. 3 e 4 del medesimo Regolamento;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 e, in particolare, l'articolo 67 del medesimo Regolamento;

CONSIDERATA la necessità di modificare gli articoli 11, 17, 21, 23, 27, 28 e gli allegati nn. 3 e 4 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 nonché l'articolo 67 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Modifiche all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, sono aggiunti i seguenti commi:

“3. Le imprese, per la valutazione del grado di sicurezza dei propri investimenti, oltre al possibile utilizzo dei rating, adottano strumenti e tecniche per la valutazione autonoma del rischio di credito, inteso come il rischio di perdita derivante da oscillazioni del merito creditizio dei soggetti nei confronti dei quali le medesime sono esposte. Nell'ambito di

tale valutazione le imprese tengono altresì conto dell'affidabilità dei soggetti incaricati della custodia degli attivi.

4. In relazione alla necessità di valutare compiutamente il rischio di investimento in presenza di attivi complessi, quali strumenti finanziari derivati, strutturati e OICR, le imprese effettuano un'attenta valutazione degli stessi anche attraverso l'analisi degli attivi sottostanti e dei gestori dei fondi. Una compiuta valutazione del rischio di investimento è altresì necessaria in presenza di mercati caratterizzati da un contenuto livello di trasparenza.

5. Le imprese limitano l'investimento ai soli attivi per i quali sia possibile identificare, misurare, monitorare e gestire i relativi rischi."

Art. 2

(Modifiche all'articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011)

1. L'articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:

a) dopo la classe di attività "A1.2b) Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata." è aggiunta la seguente classe di attività:

"A1.2c) Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 157, comma 1, del d.lgs. 163/2006 da società di progetto di cui all'articolo 156 nonché da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, il cui bilancio sia soggetto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata. La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006. Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 2% delle riserve tecniche da coprire."

b) all'ultimo capoverso della macroclasse A5) Investimenti alternativi, dopo il periodo "L'esposizione verso un singolo fondo non può comunque eccedere l'1% delle riserve tecniche da coprire." è aggiunto il seguente periodo:

"Tale limite è elevato al 2% qualora l'investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche."

Art. 3

(Modifiche all'articolo 21 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011)

1. La lettera b) dell'articolo 21, comma 1, del Regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011 è sostituita dalla seguente:

"b) 10% del loro ammontare lordo totale in azioni, titoli equiparabili ad azioni od obbligazioni di cui all'articolo 17, classi A1.1b), A1.2b), A1.2c) con esclusione dei

depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.3), A3.1b), A5.2a) ed A5.2b).”

Art. 4

(Modifiche all'articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011)

1. L'articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:

- a) dopo la classe di attività “A1.2b) Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.” è aggiunta la seguente classe di attività:

“A1.2c) Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 157, comma 1, del d.lgs. 163/2006 da società di progetto di cui all'articolo 156 nonché da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, il cui bilancio sia soggetto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.

La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 2% delle riserve tecniche da coprire.”

- b) all'ultimo capoverso della macroclasse A5) Investimenti alternativi, dopo il periodo “L'esposizione verso un singolo fondo non può comunque eccedere l'1% delle riserve tecniche da coprire.” è aggiunto il seguente periodo:

“Tale limite è elevato al 2% qualora l'investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.”

Art. 5

(Modifiche all'articolo 27 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011)

1. La lettera b) dell'articolo 27, comma 1, del Regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011 è sostituita dalla seguente:

“b) 10% del loro ammontare lordo totale in azioni, titoli equiparabili ad azioni od obbligazioni di cui all'articolo 17, classi A1.1b), A1.2b), A1.2c) con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.3), A3.1b), A5.2a) ed A5.2b).”

Art. 6

(Modifiche all'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 sono aggiunti i seguenti commi:

“8. I titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l’insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale sono iscritti nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche per un importo pari a zero.

9. I titoli emessi da Stati dell’Unione Europea che abbiano avviato una procedura di ristrutturazione del debito sono iscritti nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche per un importo pari al loro presumibile valore di recupero.”

Art. 7

(Modifica agli allegati n. 2 e 4 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011)

1. Gli allegati 3 e 4 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 sono sostituiti dagli allegati al presente Provvedimento.
2. Le imprese utilizzano i prospetti allegati al presente provvedimento a partire dalla comunicazione relativa al quarto trimestre 2012.

Art. 8

(Modifiche all’articolo 67 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 67 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 sono aggiunti i seguenti commi:

“4. I titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l’insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale sono iscritti nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche per un importo pari a zero.

5. I titoli emessi da Stati dell’Unione Europea che abbiano avviato una procedura di ristrutturazione del debito sono iscritti nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche per un importo pari al loro presumibile valore di recupero.”

Art. 9

(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’Autorità.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)